

INFORMATIVA N. 23 / 2018

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **DETRAZIONE DELL'IVA SU FATTURE DI ACQUISTO
NUOVE REGOLE**

Riferimenti Legislativi: **Art. 14, D.L. n. 119/2018 (Decreto Fiscale)**

Circolare n. 1/E del 17/01/2018

Art. 1, comma 1, D.P.R. 100/1998

Artt. 19, comma 1, e 25, comma 1, D.P.R. 633/1972

Il Decreto collegato alla Finanziaria 2019 è intervenuto in materia di detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto di beni e servizi.

Ora entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai **documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Fanno eccezione i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Come evidenziato dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17/01/2018 (*vedi ns. informativa n. 03/2018*), l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla **coesistenza** dei seguenti requisiti:

- presupposto (sostanziale) dell'**effettuazione dell'operazione**
- presupposto (formale) del **possesso della fattura di acquisto**

Novità -- art.14, D.L. 119/2018

In aggiunta a quanto sopra viene ora stabilito che se la fattura di acquisto riferita ad una operazione effettuata nel mese "**n**" (es. **gennaio 2019**) venga **ricevuta e annotata entro il 15** del mese "**n+1**" (es. **15 febbraio 2019**) il diritto alla detrazione può essere esercitato nella **liquidazione periodica relativa al mese "n"** (es. **gennaio 2019**).

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Prima di questa modifica, per poter detrarre nel mese “n” l’IVA di una fattura di acquisto riferita ad una operazione effettuata nel mese “n” era assolutamente necessario ricevere la stessa entro la fine del mese “n”.

Oggi abbiamo 15 gg aggiuntivi.

Esempio:

Fattura di acquisto riferita ad una operazione effettuata nel primo mese dell’anno “x” (es. **31 gennaio 2019**) viene ricevuta e annotata entro i 15 gg del secondo mese dell’anno “x” (es. **13 febbraio 2019**) :

il diritto alla detrazione può essere esercitato nella **liquidazione periodica relativa al mese di ricevimento dell’anno “x” (gennaio 2019).**

ATTENTI!!! ALL’ECCEZIONE

Le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente seguono la vecchia regola, quindi detrazione a partire dal giorno di ricevimento senza i 15 giorni aggiuntivi.

Esempio:

Fattura di acquisto riferita ad una operazione effettuata nell’anno “x” (es. **31 dicembre 2018**) viene ricevuta e annotata nei primi giorni del primo mese dell’anno “x+1” (es. **3 gennaio 2019**) :

il diritto alla detrazione può essere esercitato nella **liquidazione periodica relativa al mese di ricevimento dell’anno “x+1” (gennaio 2019).**

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

SCHEMA DI SINTESI

REGOLA GENERALE			
DATA FATTURA	DATA RICEZIONE	DATA ANNOTAZIONE	DETRAZIONE IVA
31/01/2019	<u>15/02/2019</u>	<u>15/02/2019</u>	In liquidazione di gennaio (data versamento Iva 16/02/2019) <i>fattura riferita ad operazioni di gennaio, ricevuta e annotata entro i 15 gg del mese di febbraio</i>
31/01/2019	<u>15/02/2019</u>	<u>16/02/2019</u>	In liquidazione di febbraio (data versamento 16/03/2019) <i>fattura riferita ad operazioni di gennaio, ricevuta entro i 15 gg ma annotata oltre i 15 gg</i>
05/02/2019 ddt cessione beni 27/ <u>01/2019</u>	<u>10/02/2019</u>	<u>15/02/2019</u>	In liquidazione di gennaio (data versamento iva 18/02/2019) <i>fattura riferita ad operazioni effettuate a gennaio, ricevuta e annotata entro i 15 gg del mese di febbraio</i>
15/01/2019	<u>16/02/2019</u>	<u>16/03/2019</u>	In liquidazione marzo (data versamento 16/04/2019) <i>fattura riferita ad operazioni di gennaio, ricevuta e annotata oltre i 15 gg</i>

ECCEZIONE --- FATTURE ANNO PRECEDENTE			
DATA FATTURA	DATA RICEZIONE	DATA ANNOTAZIONE	DETRAZIONE IVA
30/11/2018	entro il 31/12/2018	entro il 31/12/2018	liquidazione dicembre (16/01/2019)
31/12/2018	entro il 31/12/2018	entro il 15/01/2019	sezionale per 2018 (Iva in dichiarazione annuale) (*)
21/12/2018	al 10/01/ 2019	entro il 10/01/2019	liquidazione gennaio (18/02/2019)

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

(*) Si ricorda che se la fattura di dicembre 2018 venisse ricevuta entro il 31 dicembre 2018 ma annotata nei Registri Iva entro il 15 gennaio 2019, la detrazione della relativa imposta dovrebbe **necessariamente** avvenire in Dichiarazione IVA dell'anno 2018, mediante annotazione in **apposito sezionale** predisposto per le operazioni riferite al 2018 e registrate entro il 30/04/2019.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 12/12/2018

Distinti saluti

avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it